


**TRIBUNALE DI TREVISO**

Treviso, li 10 febbraio 2012

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI**TREVISO**

Com'è noto, l'art. 9 del D.L. n. 1 del 20 gennaio 2012 (entrato in vigore in tale data) ha abrogato le previgenti disposizioni che prevedevano le tariffe per gli iscritti agli ordini professionali, così creando un vuoto normativo per effetto di un'immediata abrogazione e dell'assenza (quantomeno fino alla conversione del Decreto Legge) di precise disposizioni applicabili nella liquidazione dei compensi professionali.

Dovendosi ora trovare una ragionevole soluzione, in attesa di un intervento normativo che risolva l'improvviso problema, sembra utile considerare che la nuova disposizione ha completamente cambiato la stessa filosofia di fondo sottesa al sistema, prevedendo la stipulazione da parte del professionista di un contratto d'opera intellettuale con il cliente, eventualmente preceduto dalla presentazione a costui di un preventivo scritto. Il nuovo sistema presuppone, quindi, una preesistente pattuizione ed è, conseguentemente, non compatibile con quello in vigore fino al 2011.

Una tale considerazione di base induce a ritenere che, per l'attività svolta fino all'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, siano applicabili le tariffe previgenti, come parametri di riferimento; la soluzione appare anche coerente con il principio di *buona fede*, che connota l'interpretazione normativa, considerando che quelle tariffe

costituivano, per lo stesso professionista, la ragionevole aspettativa per l'attività fino ad allora svolta (per la quale non esisteva, a monte, alcuna pattuizione).

Anche nei casi in cui il giudice sia tenuto a liquidare compensi per attività professionali svolte dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, ponendoli a carico di un parte virtualmente soccombente (il riferimento è ai procedimenti monitori ed a quelli assimilabili, comprese le convalide di sfratto) sembra più ragionevole l'utilizzazione dei previgenti parametri costituiti dalle tariffe in uso, con l'ulteriore accorgimento che, oltre alle anticipazioni, si dovrà provvedere alla liquidazione di un unico compenso, costituito dalla somma di onorari, diritti e spese generali.

Sembra inoltre corretto prevedere che, negli atti di precetto, sia necessario utilizzare una formula lessicale che indichi una riserva di adeguamento e/o di restituzione alla luce dell' emanando D.M.

Le considerazioni ora svolte valgono per il settore civile e per quello penale (con riferimento all'ipotesi di note spese presentate dalla parte civile o dal responsabile civile).


Quanto alle procedure fallimentari (nelle quali i compensi devono essere liquidati dai giudici delegati, *su "proposta del curatore"*), si ritiene che il nuovo sistema non sia compatibile con l'art. 25 n. 6 L.F; atteso che, se è vero che l'incarico professionale al legale è conferito dal curatore, è altresì vero che la norma impone al giudice delegato di provvedere alla liquidazione. Talché il curatore non potrebbe mai pattuire con l'avvocato un determinato compenso, non sapendo se poi il G.D. riceverà l'accordo in sede di liquidazione. Né il curatore potrebbe richiedere una

preliquidazione, atteso che il fondamentale parametro di riferimento sarebbe pur sempre l'entità e la qualità dell'attività svolta, la quale è valutabile solo a posteriori (art. 2225 c.c.).

Vi prego di attenervi a queste indicazioni.

Il presidente del Tribunale

Dott. Giovanni Schiavon

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Schiavon', written in a cursive style.